

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 Reg. Delib.

N. 76 Reg. A.P.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di MAGGIO ore 20.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Risultano:

N. ord.	Nomi	Presente	Assente
1	INVERNIZZI ANTONELLA	X	
2	MICHETTI ERCOLE	X	
3	MANZONI PAOLO	X	
4	MOGNI SILVIA	X	
5	LUPO ISABELLA	X	
6	DELL'ERA GIANPAOLO	X	
7	ANGHILERI MARIO	X	
8	INVERNIZZI ANDREA		X
9	MASCHERONI STEFANO		X giustificato
10	BONFANTI ANNA		X giustificata
	TOTALE	07	03

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Barone Antonina.

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

La sig.ra Invernizzi Antonella Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 Legge di stabilità 2016 che ha modificato la normativa sulla TASI e in particolare:

Art. 1, comma 14, Legge 208/2015 che recita "All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9";
- b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma , del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”;

- c) *al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”;*
- d) *al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;*

Art. 1, comma 54, legge 208/2015 che recita: “Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;

VISTO altresì l’art. 1, comma 26, della medesima L. 208/2015 che dispone la sospensione delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote e tariffe applicabili per il 2015 eccezione fatta per la Tari;

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito nella L. n. 68/2014 e rilevato che, ai sensi del novellato comma 677, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote possono essere superati tali limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201 del 2011;

VISTO l’art. 1, comma 28, della citata Legge n. 208/2015, in base al quale per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

RILEVATO che, ai sensi dei commi n. 707 e 708, dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C, a decorrere dall’anno 2014, non si applica:

- all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la L. 23.05.2014, n. 80 (G.U. del 27.05.2014) di conversione del D.L. n. 47/14, la quale ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso precisando che le imposte TARI e TASI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi e che, a tal fine, è necessario presentare al Comune un'apposita autocertificazione;

RILEVATO che:

- Il comma 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VALUTATO che le risorse di parte corrente, tenuto conto anche delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato, non sono sufficienti a finanziare le previsioni di spesa;

RITENUTO, pertanto necessario provvedere all'applicazione della TASI per l'anno 2016, prevedendo un gettito presunto pari ad € 14.300,00;

VALUTATA a tal fine l'opportunità di fissare le seguenti aliquote:

- Aliquota nella misura del 1,60% per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9;

Sui predetti immobili sono applicate, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze, le seguenti detrazioni di imposta:

RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA (ABITAZIONE+PERTINENZE)	DETRAZIONE
DA € 0,00 AD € 499,00	€ 50,00
DA € 500,00	€ 20,00

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

- Aliquota nella misura dell' 1,60‰ per tutte le altre fattispecie imponibili (altri immobili);
- Aliquota nella misura del 2,5‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Aliquota nella misura dell' 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. n. 201/2011 con annotazione in catasto del requisito di ruralità;
- Aliquota nella misura dello 0,00‰ per le aree edificabili.

DATO ATTO che:

- rimane fissato nella misura del 10% la quota di imposta a carico dell'occupante degli immobili, come da regolamento per l'applicazione della I.U.C.;
- l'imposta non si applica all'occupante e al suo nucleo familiare, con residenza e dimora abituale nell'immobile, per la quota del 10% mentre rimane a carico del proprietario la quota del 90% del tributo;

DATO ATTO altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come novellato dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, che la TASI non si applica a:

- abitazione principale e pertinenze ai fini I.M.U. e altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come previsto nel Regolamento comunale I.M.U. L'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è considerata abitazione principale a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO il comma 677 della Legge n. 147/2013 che prevede che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 04 in data odierna, con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U) per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 che prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;

VISTI:

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

- il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Aprile 2016;

DATO ATTO:

- che l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 prevede che *"a decorrere dall'anno 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*;
- che l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014 dispone la trasmissione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO l'articolo 172 del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 08 del 21/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", come da allegato;

CON VOTI unanimi favorevoli, essendo n. 07 i presenti e i votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1 - DI approvare ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, le motivazioni in fatto ed in diritto, meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2 - DI determinare per l'esercizio 2016, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'aliquota TASI nelle seguenti misure:

- Aliquota nella misura del 1,60‰ per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 E A/9;

Sui predetti immobili sono applicate, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze, le seguenti detrazioni di imposta:

RENDITA CATASTALE COMPLESSIVA (ABITAZIONE+PERTINENZE)	DETRAZIONE
DA € 0,00 AD € 499,00	€ 50,00
DA € 500,00	€ 20,00

- Aliquota nella misura dell' 1,60‰ per tutte le altre fattispecie imponibili (altri immobili);

Sede distaccata a Ballabio Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191
C.F. 00548190131

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

- Aliquota nella misura del 2,5‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Aliquota nella misura dell' 1,00‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. n. 201/2011 con annotazione in catasto del requisito di ruralità;
- Aliquota nella misura dello 0,00‰ per le aree edificabili.

3 - DI dare atto che, a sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, come novellato dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, che la TASI non si applica a:

- abitazione principale e pertinenze ai fini I.M.U. e altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come previsto nel Regolamento comunale I.M.U. L'unità immobiliare (e relativa pertinenza) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è considerata abitazione principale a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4 - DI dare atto che:

- rimane fissato nella misura del 10% la quota di imposta a carico dell'occupante degli immobili, come da regolamento per l'applicazione della I.U.C.;
- l'imposta non si applica all'occupante e al suo nucleo familiare, con residenza e dimora abituale nell'immobile, per la quota del 10% mentre rimane a carico del proprietario la quota del 90% del tributo;

5 - DI dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 come novellato dall'art. 1, comma 54, della L. 208/2015 *“Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”*;

6 - DI dare atto infine che, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, non sono previsti aumenti delle aliquote rispetto a quelle applicate per l'anno 2015;

7 - DI individuare i servizi indivisibili sotto indicati:

Sede distaccata a Ballabio Via Mazzini,99 (LC) TEL E FAX 0341/531191
C.F. 00548190131

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	COSTI
SERVIZI TURISTICI	€ 3.000,00
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 8.000,00
SERVIZIO VIABILITÀ	€ 13.000,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 100,00
SERVIZIO SQUADRA ANTINCENDIO	€ 100,00
SERVIZIO CIMITERIALE	€ 250,00
<i>TOTALE SPESE PREVISTE</i>	<i>€ 24.450,00</i>

8 - DI dare atto che, in relazione alle diverse tipologie di immobili, viene rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della L. n. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U al 31.12.2013, fissata al 10,6% e ad altre minori aliquote;

9 - DI dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo, salvo modifiche di legge, rimangono fissate:

- 1^ rata al **16 giugno 2016**;
- 2^ rata al **16 dicembre 2016**;

10 - DI dare altresì atto che è consentito il pagamento in un'unica rata entro la scadenza del **16 giugno 2016**;

11 - DI disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014 la trasmissione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

CON separata ed unanime votazione

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 03/05/2016

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2016.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" come modificato dal D.L. n. 174/2012, per quanto di competenza sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere:

FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Tributi
F.TO (Invernizzi Antonella)**

Lì, 03/05/2016

COMUNE DI MORTERONE

Provincia di Lecco

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO Invernizzi Antonella

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.TO Michetti Ercole

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Barone Dott.ssa Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26/05/2016 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 26/05/2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, RILASCIATA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 26/05/2016

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del _____ prot. _____

XX dichiarata immediatamente eseguibile ex Art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.200 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Barone Dott.ssa Antonina

Lì, 26/05/2016